

# COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI

## STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 26/5/2000 per come integrata dall'atto  
**C.C. n. 18 del 13/6/2000**

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### ARTICOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune è l'ente espressione della Comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

La sfera di governo è costituita dal territorio di cui all'art.5.

#### ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico nel rispetto delle leggi e secondo i principi della Costituzione e dell'ordinamento della Repubblica riconoscendo, in particolare, valori fondamentali come la pace e la cooperazione tra i popoli.

2. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

3. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato per fini sociali e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato che intende riconoscere e sostenere;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

#### ARTICOLO 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi delle programmazione provinciale, regionale e statale.

2. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio nei rispettivi ambiti territoriali delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

#### ARTICOLO 4 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia e da essi espressamente delegate.

Il Comune gestisce i servizi dello Stato, della Regione Lombardia, organizzati a livello locale.

#### ARTICOLO 5 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/12/1954, n. 1228, ed è così costituito:

Centro abitato: TERRANOVA DEI PASSERINI (ex frazione Fornaci).

Frazioni: S. Giacomo, Cascinotti, Cascine, Cascinette.

Cascine: Rovedaro, Nuova, Biraghina, S. Alberto, Terranova, Biraga, Campagna, S. Giacomino, Barattè.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,45 confinante con i Comuni di:

-Casalpusterlengo;

-Bertonico;

-Castiglione d'Adda;

-Codogno;

-Camairago;

-Turano Lodigiano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Terranova dei Passerini.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### ARTICOLO 6 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come proprio segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto in data 8 febbraio 1973 del Presidente della Repubblica, costituito da:

STEMMA: palato di verde e d'oro di quattro pezzi, al lambello di rosso di quattro pendenti attraversante in capo. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto in data 8 febbraio 1973 del Presidente della Repubblica costituito da:

GONFALONE: drappo partito, di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Terranova dei Passerini. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dal vigile urbano in alta uniforme.

L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati salvo espressa autorizzazione della giunta comunale.

#### ARTICOLO 7 - ALBO PRETORIO

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge

o per statuto a tale adempimento.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la integralità e la facilità di lettura.

3. Il messo comunale cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione ed il segretario ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **TITOLO I**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **CAPO I CONSIGLIO COMUNALE**

##### **ARTICOLO 8 - ORGANI**

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

##### **ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità.

2. E' eletto a suffragio universale, è composto dal sindaco e da 12 membri.

##### **ARTICOLO 10 - DURATA IN CARICA**

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla Legge.

2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento.

Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo quanto stabilito dal regolamento

3. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

##### **ARTICOLO 11 - I CONSIGLIERI**

1. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.

I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni che sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o secondo quanto stabilito dal regolamento.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto ad ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, visione di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Può ottenere altresì il rilascio di copie dietro presentazione di richiesta scritta secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento di accesso agli atti, fatto salvo che i documenti siano necessari per la riunione del consiglio comunale già convocato, nel qual caso i tempi per il rilascio si riducono ad un massimo di due giorni.

## ARTICOLO 12 - PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune.

## ARTICOLO 13 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal sindaco.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del sindaco e con la comunicazione da parte del sindaco della composizione della giunta.

2. Durante la prima seduta del consiglio, il sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Ogni consigliere può intervenire nella loro definizione proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

La verifica del consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli consiglieri avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.

## ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Le funzioni del consiglio comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

4. Il consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
- b) e relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, programmi piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere in dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Al Sindaco spetta di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il co.re.co adotta i provvedimenti sostitutivi.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## ARTICOLO 15 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1. L'elezione del consiglio comunale, la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolate dalla legge.

## ARTICOLO 16 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I capigruppo devono eleggere domicilio nel territorio comunale o presso il Municipio.

## ARTICOLO 17 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il consiglio istituisce, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

3. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento della attività amministrativa del consiglio.

4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

## ARTICOLO 18 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il consiglio, istituisce con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di

esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) una commissione che viene consultata dalla giunta e dal sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la giunta ed il sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

#### ARTICOLO 19 - COMMISSIONI PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del consiglio.

3. La commissione è nominata per l'intera durata del consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apporvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del consiglio.

4. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni successive.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

#### ARTICOLO 20 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 comma 2° lettera B della legge 142/90.

3. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.

4. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del sindaco o per deliberazione della giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

#### ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'albo pretorio e notificati dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta, nel caso di sessione ordinaria;

b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;

c) almeno tre giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta, per le sessioni straordinarie.

## ARTICOLO 22 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio.

Il consigliere può presentare giustificazione delle assenze entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del Sindaco di proposta di decadenza. Se non pervengono giustificazioni o se le medesime non vengono accolte, il consiglio comunale dichiara la decadenza dalla carica.

## ARTICOLO 23 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al 4° grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

## ARTICOLO 24 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

## ARTICOLO 25 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o da chi ne fa le veci.

2. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

## ARTICOLO 26 - VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio comunale vota a scrutinio segreto. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

i termini e le modalità di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del consiglio;

le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del consiglio e della giunta;

le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.

#### ARTICOLO 27 - VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario del comune partecipa alla riunione del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Per i voti contrari vanno riportati i nomi di chi vota contro, per gli astenuti vanno riportati i nomi di chi si astiene.

3. Ogni consigliere ha diritto a chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto. La registrazione su nastro magnetico dello svolgimento della seduta va conservata agli atti ed ha valore integrativo del verbale di seduta.

#### ARTICOLO 28 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il sindaco in qualità di Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

#### ARTICOLO 30 - ATTIVITA' ISPETTIVA E COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono per iscritto entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal



regolamento consigliare.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consigliare.

#### ARTICOLO 31 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel consiglio comunale il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

### **CAPO II GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

#### ARTICOLO 32 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da due a quattro assessori compreso il vicesindaco.

2. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al consiglio.

#### ARTICOLO 33 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

#### ARTICOLO 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la giunta si uniforma al principio della collegialità. Il sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il sindaco.

La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della giunta non sono pubbliche.

A discrezione del sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della giunta per quanto non previsto dallo statuto.

#### ARTICOLO 35 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del consiglio.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

E' altresì di competenza della giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

#### ARTICOLO 36 - CASI DI INCOMPATIBILITA'

1. Gli assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

La giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

#### ARTICOLO 37 - DECADENZA DELLA GIUNTA

1. In caso di decadenza, impedimento permanente, rimozione o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino a tali elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

#### ARTICOLO 38 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. I singoli assessori cessano dalla carica per.

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate per iscritto al sindaco. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della accettazione da parte del sindaco.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

#### ARTICOLO 39 - DELIBERAZIONI D' URGENZA

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### ARTICOLO 40 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della giunta il disposto dell'art. 25 del presente statuto.

#### ARTICOLO 41 - SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Il sindaco presta, davanti al consiglio nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge.
5. Chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

#### ARTICOLO 42 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
  - a) rappresenta il Comune;
  - b) convoca e presiede il consiglio;
  - c) convoca e presiede la giunta, distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 44, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
  - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;
  - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta, secondo le direttive da esso impartite;
  - f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. dal 106 al 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981 n. 689;
  - g) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità

giudiziaria salvo a riferirne alla giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, previa assunzione di idoneo impegno di spesa, mediante apposita deliberazione della giunta comunale;

h) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di organizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il sindaco nomina il segretario comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il sindaco promuove, conclude e approva gli accordi di programma.

Il sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

#### ARTICOLO 43 - IL VICESINDACO

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento o sospensione temporanei.

In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Il vicesindaco può sostituire il Sindaco per la presidenza del Consiglio Comunale solo nel caso in cui sia anche consigliere.

#### ARTICOLO 44 - DELEGHE ED INCARICHI

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo

relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

2. La delega può essere revocata dal sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

3. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmesse al prefetto.

4. Il sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

5. Non è consentita la mera delega di firma.

#### ARTICOLO 45 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco danno luogo alla decadenza della giunta ed allo scioglimento del consiglio comunale.

2. Il consiglio e la giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del sindaco sono assunte dal vice sindaco.

4. Le dimissioni presentate dal sindaco, diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio stesso.

5. Di tale evenienza il segretario comunale dà immediata comunicazione al prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

#### ARTICOLO 46 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

#### ARTICOLO 47 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano

all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

#### **ARTICOLO 48 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE**

1. Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune stesso.

#### **ARTICOLO 49 - MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, e della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE**

#### **CAPO I**

#### **SEGRETARIO COMUNALE**

#### **ARTICOLO 50 - IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura

organizzativa dell'ente.

Il segretario è capo del personale e ne è responsabile.

Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Nel caso in cui sia istituita la figura del direttore generale le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al segretario, con regolamento o con provvedimento del sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta da sottoporre al controllo del O.Re.Co.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

## **CAPO II UFFICI E PERSONALE**

### **ARTICOLO 51 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI**

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della giunta gli istituti espressamente riservati per legge al consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

## ARTICOLO 52 - STRUTTURA

1. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate (aree) in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

## ARTICOLO 53 - PERSONALE

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei funzionari direttivi incaricati dal sindaco e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

## ARTICOLO 54 - INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

2. Il sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al segretario comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

4. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione



amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

### **CAPO III**

#### **RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI**

##### **ARTICOLO 55 - RESPONSABILITA' VERSO I TERZI**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Statuto o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

##### **ARTICOLO 56 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI**

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

### **TITOLO III**

#### **SERVIZI PUBBLICI**

##### **ARTICOLO 57 - FORME DI GESTIONE**

1. Il comune gestisce i servizi pubblici, con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad un completa informazione.

2. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici, se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità ed economicità degli stessi.

3. Il consiglio comunale individua la forma di gestione più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa:

- a) in economia per servizi di piccola entità ed in relazione alla disponibilità del personale;;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o più comuni;

- d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società a capitale pubblico o miste partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

#### ARTICOLO 58 - L'AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Organi dell'azienda sono:

- a) il presidente, nominato dal sindaco secondo i criteri stabiliti dal consiglio comunale;
- b) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal sindaco secondo i criteri stabiliti dal consiglio comunale;
- c) il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda, al quale compete la responsabilità gestionale..

I revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal consiglio comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare lo statuto e gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### ARTICOLO 59 - L'ISTITUZIONE

1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore. Essi sono nominati dal sindaco, secondo i criteri definiti dal consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

3. Il consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

4. I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

5. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

#### ARTICOLO 60 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

2. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

3. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

## **TITOLO IV UNIONE - FUSIONE**

### **ARTICOLO 61 - UNIONE - FUSIONE**

1. Il Comune di Terranova dei Passerini tende a perseguire, in previsione della fusione ai sensi degli artt. 11 e 12 Legge 142/90, la costituzione di una unione, come previsto dall'art. 26 della medesima Legge in attuazione di eventuali normative connesse emanate dalla Regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Nel caso che si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente statuto dovrà essere revocato e riadottato dal nuovo consiglio comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'amministrazione del Municipio.

## **TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO ECONOMICO E PATRIMONIALE**

### **ARTICOLO 62 - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune, per determinati fini di interesse pubblico, può reperire le risorse finanziarie necessarie ricorrendo anche al mercato finanziario nel rispetto della legge e del presente statuto.

3. Il Comune è, altresì titolare, nei limiti della legge dello Stato, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, dei diritti e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

### **ARTICOLO 63 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE**

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti Regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, nei limiti indicati dal presente statuto.

#### ARTICOLO 64 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale sulla amministrazione del patrimonio.

3. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto con un canone determinato secondo le disposizioni vigenti; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio comunale.

4. La concessione, ove non diversamente disposto dalla legge, avviene previa comparazione di offerte e secondo criteri che saranno stabiliti dal regolamento sul patrimonio. La concessione è esente da comparazioni se giustificata da motivate ragioni di interesse pubblico.

5. Gli alloggi di proprietà comunale destinati all'edilizia residenziale pubblica possono essere gestiti come patrimonio di rotazione, conferibile anche ad apposita s.p.A. immobiliare, con capitale pubblico comunale maggioritario, per l'assegnazione a riscatto e reinvestimento in edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata per agevolare l'accesso dei cittadini, delle giovani coppie, degli anziani e degli sfrattati al diritto all'abitazione secondo le modalità ed i requisiti di reddito richiesti dalle disposizioni regionali vigenti per l' E.R.P..

6. La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dovrà ispirarsi a criteri aziendalistici di conduzione economica.

7. Il consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

#### ARTICOLO 65 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO ED IL CONTO CONSUNTIVO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina anche le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale nel termine di legge per l'anno successivo, osservando i principi di universalità, annualità, integrità, unità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

7. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio

preventivo e il rendiconto, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il rendiconto è allegato al rendiconto del Comune.

8. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

9. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui si esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 66 del presente statuto ed ogni altro atto eventualmente richiesto dalla legge.

10. Al rendiconto del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

#### ARTICOLO 66- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il consiglio comunale affida l'incarico per la revisione economico finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a tre anni, pertanto, oltre a collaborare col consiglio nella sua funzione di controllo, di indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consigliare relativa al rendiconto. Al termine del triennio, se l'incarico non sarà rinnovato, il revisore dovrà provvedere alla presentazione di detta relazione relativa all'ultimo anno delle sue prestazioni. Nel caso che il revisore, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico verrà sostituito, di preferenza, da quello che sarà nominato per gli anni seguenti. Ai sensi dell'art. 23, comma 7 della Legge n. 142/90, il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni operanti nel Comune.

3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre anni è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'andamento del suo mandato.

4. Il revisore, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente attinenti all'esercizio delle sue funzioni.

5. Nella relazione di cui al comma 2, il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento che prevede altresì le forme di collaborazione.

#### ARTICOLO 67 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; tali ordini di incasso sono sottoscritti dal responsabile dell'ufficio di ragioneria con l'assunzione delle relative responsabilità amministrative e contabili;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla convenzione relativa al conferimento del servizio.

#### ARTICOLO 68 - CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMICO

1. I responsabili dei servizi, ed il responsabile della ragioneria, eseguono, a norma del regolamento di contabilità, le operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e

servizi cui sono preposti.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

#### ARTICOLO 69 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni statali o regionali e le ragioni che ne sono alla base;

3. Il Segretario comunale, ove richiesto, roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1°.

### **TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### ARTICOLO 70 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.

3. Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi.

4. Favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e associazioni. Promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

#### ARTICOLO 71 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee, appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla Costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.

2. Se non hanno sedi proprie idonee, l'amministrazione comunale porrà loro a disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito regolamento, o con eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.

3. Il sindaco, la giunta comunale, il consiglio comunale convocano assemblee di cittadini, anche suddivisi per categorie, gruppi o classi, per la formazione di comitati e commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

4. Tali riunioni dovranno essere obbligatoriamente convocate in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e di programmi pluriennali.

5. Deve essere disposta la consultazione di cittadini nelle forme, volta per volta ritenute più idonee, anche mediante la formazione di commissioni per specifici argomenti. In tal caso le commissioni devono essere consultate ogni qualvolta sia previsto dai regolamenti o in preparazione di atti programmatici generali annuali o pluriennali.

#### ARTICOLO 72 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, aventi residenza anagrafica nel Comune, possono:

a) rivolgere istanze o petizioni relativamente ai problemi di esclusiva rilevanza comunale;  
b) proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti materie di ordinamento contabile e tributario.

2. Alle istanze o petizioni risponde il sindaco entro 15 giorni dalla ricezione e, nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto, alla giunta comunale o al consiglio che provvederà a deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo.

3. Nessuna istanza o petizione potrà essere proposta al consiglio o alla giunta che non sia stata presentata prima al Sindaco come previsto ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le proposte di deliberazioni di cui alla precedente lettera b), 1° comma, dovranno essere presentate al sindaco per un primo sommario esame; il sindaco le sottoporrà alla giunta comunale nella prima seduta utile, la quale potrà deliberare:

a) di sottoporre la proposta al consiglio nella prima seduta utile per l'assunzione dei provvedimenti definitivi;

b) di non sottoporre la proposta al consiglio evidenziandone l'eventuale inattuabilità o la manifesta infondatezza.

5. Nell'un caso e nell'altro il sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

6. Nel caso di risposta ai sensi della lettera b) del precedente 4° comma, i cittadini proponenti, ritenendosi insoddisfatti, potranno ripresentare direttamente al consiglio la proposta, redatta nei medesimi termini. La proposta verrà sottoposta al consiglio nella prima seduta utile.

7. Le istanze di cui alla lettera a) del precedente 1° comma possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte di cui alla successiva lettera b) devono essere sottoscritte da non meno di 30 elettori.

#### ARTICOLO 73 - REFERENDUM COMUNALI

1. Nelle materie di competenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti finanza comunale, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, possono essere indetti referendum consultivi o referendum per l'abrogazione in tutto e in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottati dal consiglio comunale, con ordinanza del Sindaco, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

#### ARTICOLO 74 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di

soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

#### **ARTICOLO 75 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ACCESSO DEI CITTADINI**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Con appositi regolamenti è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

3. Il regolamento, oltre a tenere conto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della civica Amministrazione;

e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico;

f) fissa le regole, i piani, i programmi da rendere noti a tutti, per l'erogazione di contributi e interventi assistenziali, prevedendo un'adeguata motivazione che dia conto della capacità contributiva del beneficiario.

4. Il regolamento edilizio deve assicurare la massima pubblicità per le concessioni e autorizzazioni edilizie; stabilire criteri obiettivi, non escluso quello cronologico, per l'esame delle domande e per rispettare i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento; fissare le modalità per rendere pubblici sia l'esito positivo che negativo dell'istanza proposta corredati della relativa motivazione.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 76 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1°.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti nella stessa materia alla data di entrata in vigore del presente statuto.



## ARTICOLO 77 - IL CONTROLLO SUGLI ATTI

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

## ARTICOLO 78 - STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le stesse disposizioni si applicano alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'O.Re Co., lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto, comporta l'approvazione del nuovo.

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.

Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.